



COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari

Via del Pino solitario – 09030 Elmas

Tel. 07021921 fax 070.243105

ORDINANZA SINDACALE N.° 41 DEL 25.07.2013

Oggetto: ERADICAZIONE E CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME (RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS)

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il punteruolo rosso, *Rhynchophorus ferrugineus*, è un insetto originario dell'Asia meridionale e della Melanesia estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme (arecaceae). E' un parassita particolarmente aggressivo, in grado di portare in breve tempo alla morte gli esemplari di palma attaccati, potenzialmente dannoso anche per la palma nana (*Chamaerops humilis*), specie spontanea caratteristica e peculiare degli ambienti costieri della Sardegna.
- l'organismo nocivo non è ancora insediato nell'Isola: i focolai riscontrati si trovano in una porzione ancora limitata del nostro territorio regionale (ad ottobre 2010 risulta ufficialmente presente in 2 province su otto, 13 comuni su 377).
- l'eventuale diffondersi delle infestazioni metterebbe a rischio la presenza delle palme su tutto il territorio Regionale, e comporterebbe un incalcolabile danno economico, ambientale e paesaggistico.

VISTI

- la Decisione della Commissione 2010/467/CE del 17.08.2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
- il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005, recante "Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- il Decreto Ministeriale del 09.11.2007 recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008)";
- il D.M. Politiche Agricole del 07.02.2011 con cui sono state decretate le misure d'emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della Palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) che, in recepimento della decisione della Commissione 2007/365/CE e s.m.i., aggiorna le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del Punteruolo rosso;

CONSIDERATO CHE

- con L.R. n. 3 del 5 marzo 2008 (Legge Finanziaria 2008) la competenza in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali è stata attribuita al Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura;

- con D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010, la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Programma triennale di eradicazione del Punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*); le misure del programma prevedono interventi mirati al tentativo di eradicazione dell'organismo nocivo sulla base delle azioni e delle misure applicative stabilite dalla Decisione della Commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 e dal relativo decreto ministeriale di lotta obbligatoria, e dai piani di azione nazionale e regionale di contrasto all'introduzione e diffusione del punteruolo;
- con D.G.R. n. 56/58 del 29.12.2009, la Regione Sardegna ha indicato quale soggetto affidatario di uno specifico intervento di lotta obbligatoria contro il parassita, l'Agenzia LAORE;
- per le finalità sopra esposte, l'Agenzia LAORE, ha stipulato in data 23.11.2010, apposita convenzione con l'Ente Foreste della Sardegna;
- con D.G.R. n. 28/17 del 21.07.2010, la Regione Sardegna ha autorizzato l'Ente Foreste della Sardegna all'utilizzo di proprio personale ed attrezzature per gli interventi di abbattimento e distruzione delle palme infestate ai sensi della L.R. n. 24/1999, art. 3, lettera d-bis);
- la richiamata D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010 ha indicato quale soggetto delegato all'attuazione del Programma triennale di eradicazione del Punteruolo rosso delle palme la Provincia dell'Ogliastra;
- le Determinazioni del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura:
 - n. 12527/436 del 27.06.2008, recante le prescrizioni per impedire la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna;
 - n. 17721/676 del 18.09.2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione di due focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti nel sudovest della Sardegna;
 - n. 24701/945 del 05.12.2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione dei focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti in Provincia Ogliastra;
 - n. 2241/62 del 09.02.2010, recante l'individuazione di nuovi focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna e le misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e l'eradicazione del fitofago.

RILEVATO CHE:

- è necessario ed urgente procedere secondo le direttive di cui alla determinazione n.2241/62 del 09.02.2010 dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura Servizio Produzioni recante "Nuovi focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* (punteruolo rosso delle palme) in Sardegna. Misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e l'eradicazione del fitofago" provvedendo nell'immediato alla distruzione degli individui di palme infette individuate dai tecnici regionali anche su segnalazione del singolo privato, a cura dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, onde limitare il più possibile le fonti di diffusione dell'insetto;
- per procedere alla suddetta distruzione in maniera il più tempestiva possibile, in linea con la direttiva regionale di cui sopra, si rende necessario abbattere e distruggere gli individui di palme infette col sistema della cippatura/triturazione, bruciatura o interrimento;

CONSIDERATA

altresì l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare l'emergenza sanitaria e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate;

ATTESO CHE

- i privati cittadini e la popolazione tutta, sono tenuti a segnalare, così come anche previsto al paragrafo 7, sub-paragrafo 7.8 del Programma triennale di eradicazione del Punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*) approvato con D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010, la presenza dell'insetto e delle piante infestate attraverso scheda di segnalazione preposta;
- i medesimi soggetti dovranno provvedere a propria cura e spese agli interventi di abbattimento, trattamento post taglio e trasporto delle palme compromesse presso l'area comunale sita in Via Batteria.

VISTO l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il quale, "ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza", conferisce anche al Presidente della Provincia il potere di emettere, nell'ambito delle proprie competenze, "ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente", con particolare riferimento, in questo caso, al trasporto ed all'avvio a smaltimento/recupero del materiale vegetale risultante dagli interventi, garantendo in ogni caso un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

RICHIAMATI, ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i pareri tecnico-sanitari contenuti nel citato programma di eradicazione, di cui alle Determinazioni del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura richiamate in premessa;

VISTO L'ART. 50, COMMA 5, E 54 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.;

VISTO lo Statuto Comunale;

PER TUTTE LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE,

ORDINA

–ai proprietari a qualunque titolo di palme nel territorio comunale, di segnalare la presenza di palme sia infette che non infette, da comunicarsi, tramite l'apposito modulo, all'Ufficio Tecnico del Comune di Elmas in Via del Pino Solitario snc, ovvero mediante Fax al n. 070/216022, entro il termine del 16 Agosto 2013;

–ai suddetti proprietari l'abbattimento e il trasporto delle palme infette presso l'area comunale individuata in Via Batteria per il successivo interrimento, entro gg. 20 dalla comunicazione di cui sopra a proprie cure e spese. Il taglio dovrà essere eseguito in almeno tre sezioni e le stesse dovranno essere poi sezionate longitudinalmente per consentire il trattamento post taglio;

–ai proprietari di concordare con l'ufficio tecnico comunale la data di esecuzione dell'intervento e del trasporto;

DISPONE CHE

–trascorsi i termini di cui sopra, senza che il proprietario abbia adempiuto a quanto sopracitato, l'Amministrazione Comunale provveda all'esecuzione dei suddetti interventi ponendo a carico del proprietario le spese sostenute;

–le operazioni di abbattimento, trattamento post taglio e trasporto delle palme malate presso il sito sotto indicato, attuato con interrimento conformemente agli indirizzi definiti dalla D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010, siano svolte da personale operativo specializzato nel settore (sia da parte del privato che da parte del pubblico) preposto in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione rifiuti, ed in particolare:

- o D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 183, comma 1, lettere aa) e bb);
- o D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 190, commi 1 e 2 ;
- o D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 193, comma 1 e 2;
- o D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 208 o 216, ove ne dovessero ricorrere i requisiti di specie;
- o D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 212, commi 5 e 8.

–Le palme abbattute vengano interrate presso l'area comunale sita in Via Batteria.

inoltre

DISPONE ALTRESI CHE

- 1) in caso di inottemperanza il trasgressore sia punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 c.p..
- 2) al personale del Comando di Polizia Municipale sia demandata la vigilanza sull'esatta osservanza di quanto ordinato con il presente Provvedimento.
- 3) la presente ordinanza, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio del Comune di Elmas,
 - a. sia resa pubblica sulla homepage del sito ufficiale del Comune di Elmas per l'intero periodo di validità della medesima;
 - b. sia affissa in vari luoghi pubblici;
 - c. sia comunicata, così come previsto al comma 1, dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sopra richiamato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ed al Presidente della Provincia di Cagliari.
- 4) la presente ordinanza, per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione rifiuti, ha validità pari a **6 (sei) mesi** dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune di Elmas secondo quanto disposto dall'art. 191, comma 1 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 5) la validità della presente ordinanza venga automaticamente a cessare qualora si pervenga, entro il periodo fissato al precedente punto 4), alla definizione della più consona forma di gestione dei rifiuti secondo le vigenti norme in materia;

AVVISA CHE

- a norma dell' art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione;
- il presente provvedimento sia pubblicato nel sito web comunale e all'Albo Pretorio del Comune di Elmas.

Elmas,

Dalla Residenza Municipale , addì _____

IL SINDACO
Valter Piscedda

